

BANCA DI CREDITO DEI FARMACISTI S.p.A.
STATUTO

TITOLO I

ART. 1 – È costituita una Società per Azioni sotto la denominazione “BANCA DI CREDITO DEI FARMACISTI S. p. A.” e, in forma abbreviata, “B.C.F. S.p.A.”, disciplinata dal presente Statuto. La Società è Banca ai sensi del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e successive modificazioni. I titolari di partecipazioni rilevanti devono avere i requisiti di onorabilità stabiliti dall'art. 25 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e successive modificazioni.

ART. 2 - La Società ha sede in Ancona.

Con l’osservanza delle disposizioni di tempo in tempo vigenti, la società potrà istituire e chiudere uffici di rappresentanza e/o succursali in Italia e/o in Paesi appartenenti all’Unione Europea e/o in Paesi non appartenenti all’Unione Europea.

Il domicilio dei Soci, Amministratori e Sindaci per ogni rapporto con la Società, è quello risultante dalla documentazione sociale.

ART. 3 – La Società ha per oggetto la raccolta di risparmio tra il pubblico e l’esercizio del credito nelle sue varie forme in Italia e all’estero.

La Società può compiere, nei limiti consentiti dalle disposizioni di tempo in tempo vigenti e fatte salve le riserve previste dalla legge, tutte le operazioni ed i servizi bancari, finanziari e di investimento nella loro più ampia accezione, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

ART. 4 - La durata della società è stabilita dalla data dell'atto costitutivo fino al 31 dicembre 2050, ma potrà essere prorogata una o più volte, con deliberazione dell’assemblea straordinaria dei soci con le maggioranze di legge.

TITOLO II

ART. 5 - Il capitale sociale è fissato in Euro 16.110,122,93 (sedicimilioncentodiecimilacentove/nove) ed è suddiviso in n. 47.107 (quarantasettemilacentosette) azioni ordinarie da Euro 341,99 (trecentoquarantuno/99) cadauna.

Nell’eventualità che l’Assemblea Straordinaria deliberi un aumento di capitale, potrà pure essere deliberata l'emissione di azioni fornite di diritti diversi da quelli attribuiti alle azioni già emesse.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, in una o più volte, per l’importo che andrà da un minimo di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) fino ad un massimo di euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00) - da effettuarsi discrezionalmente quanto a modalità, ai sensi dell’articolo 2443 del codice civile e nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia per le banche – mediante l’emissione, con o senza sovrapprezzo, di azioni ordinarie da offrire in opzione ai soci ai sensi dell’articolo 2441 del Codice Civile.

BANCA DI CREDITO DEI FARMACISTI S.p.A.
STATUTO

ART. 6 - Le azioni sono nominative.

Ogni azione attribuisce il diritto ad un voto.

Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà di un'azione oppure di contitolarità di un diritto reale su di essa, i diritti da essa derivanti debbono essere esercitati da un unico rappresentante di tutti i comproprietari o contitolari di altro diritto reale, nominato ai sensi degli artt. 1105 o 1106 del Codice Civile.

Il titolare di un titolo multiplo può richiedere, a proprie spese, il frazionamento in più titoli.

ART. 7 - La Società, nel rispetto e secondo le modalità delle disposizioni di legge di tempo in tempo vigenti, può acquistare azioni proprie.

ART. 8 - Le azioni della Società possono essere liberamente trasferite.

ART. 9 - La Società può emettere obbligazioni - nominative o al portatore, anche convertibili in azioni - ed altri strumenti finanziari, con l'osservanza delle disposizioni di tempo in tempo vigenti.

ART. 10 - Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i Soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della Società;
- b) la trasformazione della Società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Il Socio il quale intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con avviso di ricevimento.

La lettera raccomandata con avviso di ricevimento deve essere inviata entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione, nel Registro delle Imprese, della deliberazione che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del Socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso dalla delibera, esso può essere esercitato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del Socio. In questa ipotesi, l'Organo amministrativo è tenuto a comunicare ai Soci i fatti che possono dar luogo all'esercizio del diritto di recesso entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Le azioni per le quali viene esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute ed i relativi titoli, ove emessi, debbono essere depositati presso la sede sociale.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se esercitato, è privo di efficacia qualora, entro 90 (novanta) giorni, la Società revochi la deliberazione che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

Il Socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

Il valore delle azioni è determinato dagli Amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione ex art. 2437 ter, Codice Civile, tenuto conto della consistenza patrimoniale della Società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

I Soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei 15 (quindici) giorni precedenti la data fissata per l'Assemblea, con all'ordine del giorno le deliberazioni di cui al primo

BANCA DI CREDITO DEI FARMACISTI S.p.A.
STATUTO

comma dell'art. 10. Ciascun Socio ha diritto di prendere visione della determinazione del valore di cui sopra e di ottenerne copia a sue spese.

Qualora il Socio che esercita il diritto di recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del diritto di recesso, si opponga alla determinazione del valore da parte dell'Organo Amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro 90 (novanta) giorni dall'esercizio del diritto di recesso, tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'art. 1349, primo comma, del Codice Civile.

Gli Amministratori offrono in opzione le azioni del Socio recedente agli altri Soci, in proporzione al numero delle azioni da loro rispettivamente possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili in azioni della Società, il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i Soci, sulla base del rapporto di cambio.

L'offerta di opzione è depositata presso il Registro delle Imprese entro 15 (quindici) giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto di opzione non inferiore a 30 (trenta) giorni e non superiore a 45 (quarantacinque) giorni dal deposito dell'offerta.

Coloro i quali esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoplate.

Le azioni inoplate possono essere collocate dall'Organo Amministrativo anche presso terzi.

In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del Socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla Società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2357, terzo comma, del Codice Civile.

Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'Assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della Società. Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale della Società si applicano le disposizioni dell'art. 2445, secondo, terzo e quarto comma, del Codice Civile; qualora l'opposizione venga accolta, la Società si scioglie.

TITOLO III
DELL'ASSEMBLEA

ART. 11 - L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.

ART. 12 - Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio dello stato, nei termini e secondo le modalità previste dalle disposizioni di tempo in tempo vigenti. L'avviso di convocazione deve essere pubblicato nei termini di legge sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Lo stesso avviso può indicare anche il giorno della seconda convocazione, per l'ipotesi in cui in prima convocazione non venga raggiunto il quorum costitutivo.

ART. 13 - Possono intervenire all'Assemblea, gli azionisti aventi il diritto di voto iscritti nel libro dei soci almeno due giorni prima di quello fissato per la prima convocazione dell'Assemblea e che hanno depositato, nel termine stesso, le azioni presso la sede sociale o presso gli Istituti di credito o gli enti o le società finanziarie indicate nell'avviso di convocazione. Possono intervenire anche quegli azionisti aventi il diritto di voto che, pur senza essere iscritti nel libro dei soci, abbiano, ai fini dell'iscrizione stessa, depositato, presso la sede della Società o presso le banche o gli enti o le società finanziarie indicate nell'avviso di convocazione almeno due giorni prima della data fissata per l'assemblea, i titoli dei quali sono venuti in possesso mediante una serie continua di girate.

Nel computo dei giorni non è compreso né il giorno del deposito né quello dell'Assemblea.

Gli azionisti provvedono a ritirare presso la Sede Sociale o negli altri luoghi indicati nell'avviso di convocazione il biglietto di ammissione, consegnando la certificazione rilasciata dai depositari

BANCA DI CREDITO DEI FARMACISTI S.p.A.
STATUTO

<p>delle azioni, attestante la partecipazione al sistema.</p> <p>Il biglietto di ammissione, rilasciato per l'Assemblea in prima convocazione, è valido anche per l'Assemblea in seconda convocazione, purché i certificati azionari depositati non siano stati ritirati.</p>
<p>ART. 14 - I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea da altro socio. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto anche mediante semplice delegazione apposta in calce alla scheda di ammissione.</p> <p>La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. Ogni socio non può rappresentare più di venti soci.</p>
<p>ART. 15 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>In caso di sua assenza o impedimento, o quando l'ordine del giorno contenga un oggetto relativo alla responsabilità degli Amministratori, l'Assemblea elegge a maggioranza dei presenti il proprio Presidente.</p> <p>L'Assemblea nomina tra i soci, su proposta del Presidente dell'Assemblea ed a maggioranza dei presenti, un Segretario. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un Notaio. Il Notaio è nominato dall'Assemblea nei casi previsti dalla legge ovvero quando lo stesso Presidente dell'Assemblea ritenga opportuno proporlo. Al Presidente dell'Assemblea compete verificare il diritto di intervento, anche per delega, accertare la regolare costituzione dell'Assemblea, verificare l'identità dei presenti e l'esistenza del numero legale per deliberare, dirigere i lavori assembleari, fatto salvo quanto previsto nel successivo Articolo 19 del presente Statuto, e accertare i risultati delle votazioni.</p> <p>Le deliberazioni dell'Assemblea debbono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario o dal Notaio. Le copie del verbale saranno accertate con la dichiarazione di conformità, sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.</p>
<p>ART. 16 - L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.</p> <p>L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.</p>
<p>ART. 17 - L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.</p> <p>Sono escluse dal computo eventuali azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima. L'Assemblea ordinaria delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta dei voti espressi dai partecipanti. Ai fini del calcolo delle maggioranze e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle deliberazioni assembleari non si computano solo le azioni per le quali il socio si è astenuto per conflitto di interesse nonché quelle per le quali il diritto di voto non poteva essere esercitato.</p> <p>L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino oltre i tre quarti del capitale.</p>
<p>ART. 18 - In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera, sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti espressi dai partecipanti. L'Assemblea straordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino oltre i tre quarti del capitale sociale.</p>
<p>ART. 19 - Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con modalità di votazione determinate di volta in volta dal Presidente dell'Assemblea. Nel caso in cui i soggetti titolari di almeno il 30% (trenta per cento) dei diritti di voto esercitabili in Assemblea chiedano un diverso sistema di votazione, sarà l'Assemblea a pronunciarsi con voto palese, deliberando con le maggioranze previste, a seconda del caso, nei precedenti Articoli 17 e 18 del presente Statuto.</p>

BANCA DI CREDITO DEI FARMACISTI S.p.A.
STATUTO

TITOLO IV
AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art. 20 - La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque ad un massimo di otto membri, anche non soci.

La determinazione del numero degli Amministratori spetta all'Assemblea che li elegge. Gli Amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza richiesti dalla legge e dalle disposizioni alla stessa correlate.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

Cessazione, sostituzione, decadenza e revoca degli Amministratori sono regolate a norma di legge.

Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri di Amministrazione nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione, fermo restando l'obbligo del Consiglio medesimo di convocare al più presto l'Assemblea per la sua ricostituzione.

ART. 21 - Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri, nella sua prima riunione, se a ciò non abbia provveduto l'Assemblea che nomina gli Amministratori, il Presidente e può eleggere un Vice Presidente.

Il Vice Presidente sostituirà il Presidente con i medesimi poteri a questi spettanti, nei casi di assenza o impedimento.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario che può essere scelto anche al di fuori dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi componenti un Comitato Esecutivo composto da un minimo di tre a un massimo di quattro membri, stabilendone, all'atto della nomina, attribuzioni, durata, poteri e modalità di funzionamento.

Il Comitato Esecutivo deve riferire sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, oltre alle operazioni in potenziale conflitto di interesse effettuate, con periodicità almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale. Del Comitato Esecutivo fanno parte di diritto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

ART. 22 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario od opportuno e, ordinariamente, ogni mese; con cadenza semestrale dovrà riferire al Collegio Sindacale sulla attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società nonché, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse.

Fermi restando i poteri in proposito riservati dalla legge ai Sindaci, il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche su richiesta scritta rivolta al Presidente da due Consiglieri di Amministrazione con indicazione delle ragioni che determinano tale richiesta.

L'avviso di convocazione deve indicare espressamente gli argomenti sui quali il Consiglio di Amministrazione è chiamato a discutere e a deliberare. Detto avviso di convocazione deve essere inviato con lettera raccomandata, telegramma, trasmissione telefax o posta elettronica, spediti almeno cinque giorni di calendario prima (nei casi di particolare urgenza, con telegramma, trasmissione telefax o posta elettronica spediti almeno 24 ore prima) di quello fissato per l'adunanza consiliare, al domicilio di ciascun Consigliere di Amministrazione e di ciascun Sindaco Effettivo in carica. Il Consiglio di Amministrazione potrà tuttavia validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i Consiglieri di Amministrazione e tutti i Sindaci Effettivi in carica.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengono, di regola, presso la sede legale. Qualora

BANCA DI CREDITO DEI FARMACISTI S.p.A.
STATUTO

particolari esigenze lo richiedano, esse potranno svolgersi anche in luogo diverso dalla sede legale, purché in Italia.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione potranno altresì aver validamente luogo per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Soddisfatti questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario dell'adunanza, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro sociale.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di un numero di componenti che rappresenti la maggioranza dei Consiglieri di Amministrazione in carica e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità il voto del Presidente determina la maggioranza.

Alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, assiste il Direttore Generale, con funzioni propositive e consultive.

ART. 23 - Ai componenti il Consiglio d'Amministrazione, fermo restando – per quanto riguarda il Presidente ed il Vice Presidente – il disposto dell'art. 2389 3° comma del Codice Civile, spettano un compenso annuale, il gettone di presenza, oltre il rimborso delle eventuali spese sostenute in ragione dell'ufficio. Agli Amministratori non può essere corrisposto più di un gettone di presenza nella stessa giornata. La misura del compenso e dei gettoni è stabilita dall'Assemblea.

ART. 24 - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza limitazione alcuna, fatta solo eccezione per quanto inderogabilmente riservato dalla legge o dallo statuto sociale alla competenza esclusiva dell'Assemblea dei Soci.

Sono riservati alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione:

1. la definizione delle linee strategiche e degli indirizzi generali di gestione;
2. l'eventuale nomina di un Comitato Esecutivo, determinandone le attribuzioni, poteri e la durata in carica;
3. l'eventuale nomina del Direttore Generale, del/i Vice Direttore/i Generale/i e dei Dirigenti in genere e le rispettive mansioni e retribuzioni, fermo restando, quanto al Direttore Generale, la previsione di cui al successivo Articolo 27 n. 5) dello Statuto;
4. ogni provvedimento relativo al rapporto di lavoro del Personale con qualifica di Dirigente, ivi compreso il Direttore Generale eventualmente nominato;
5. l'assunzione, la modifica e la cessione di partecipazioni anche non di controllo (escluse quelle derivanti da ristrutturazione di crediti, quelle destinate alla successiva rivendita e quelle in altra società comportanti una responsabilità illimitata per le obbligazioni di questa di competenza dell'assemblea), nonché la costituzione di vincoli sulle stesse e la partecipazione a patti parasociali di qualsivoglia natura;
6. l'acquisto, la permuta e la vendita di beni immobili;
7. l'istituzione e la chiusura di uffici di rappresentanza e di succursali in Italia e/o all'estero;
8. la designazione o la nomina di rappresentanti della Società in organi amministrativi o di controllo di altre società o di altri enti;
9. l'approvazione e l'eventuale modifica dei regolamenti interni, fatta salva l'approvazione dell'eventuale regolamento assembleare di esclusiva competenza dell'assemblea dei soci;
10. l'eventuale costituzione di comitati o di commissioni con funzioni consultive o di coordinamento;
11. la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle disposizioni, sia generali che particolari, impartite dalle Autorità di Vigilanza e di controllo, in particolare dalla Banca d'Italia;
12. la determinazione di promuovere azioni ed istanze giudiziarie, amministrative e tributarie per ogni grado di giurisdizione, di revocare, di transigere, di conciliare, di compromettere e di

BANCA DI CREDITO DEI FARMACISTI S.p.A.
STATUTO

nominare arbitri, anche amichevoli compositori.

Fermo restando quanto disposto dagli artt. 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506 bis del Codice Civile, sono altresì devolute alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Società le deliberazioni concernenti:

- a) la fusione nei casi previsti dall'art. 2505 del Codice Civile e dall'art. 2505-bis del Codice Civile;
- b) l'istituzione o la soppressione di filiali e sedi secondarie;
- c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di alcuno dei Soci;
- d) gli adeguamenti dello Statuto Sociale a disposizioni normative;
- e) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

In relazione a quanto stabilito dall'art. 2443 del Codice Civile trova applicazione l'art. 2439 del Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì conferire al Direttore Generale, a Dirigenti e a Quadri Direttivi, deleghe operative, entro limiti di importo determinati, in distinte aree dell'attività aziendale, attribuendo ad essi i relativi poteri di firma e determinando le modalità attraverso le quali le decisioni adottate dai destinatari delle anzidette deleghe operative dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione, comunque con periodicità almeno trimestrale. Fermo restando quanto stabilito al n. 12) del comma 2 del presente Articolo, in via d'urgenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di assumere ogni iniziativa giudiziale o stragiudiziale necessaria per la tutela della Società e del patrimonio della medesima, con esclusione di transazioni e/o di rinunce a crediti; dei provvedimenti adottati, egli informerà il Consiglio di Amministrazione nell'adunanza successiva.

ART. 25 – La rappresentanza della società di fronte a terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito nella rappresentanza della società dal Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento anche di questi dal Consigliere più anziano nella carica o, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età.

ART. 26 – Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri previsti dallo statuto e ha compiti di impulso e di coordinamento delle attività della Società, degli Organi Collegiali cui partecipa; presiede le Assemblee, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, nonché il Comitato Esecutivo se nominato, di cui fissa l'ordine del giorno e coordina i lavori, per i quali provvede affinché adeguate informazioni sugli argomenti in discussione siano fornite a tutti i Consiglieri ed ai Sindaci. Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza, sentito il Direttore Generale e, quando trattasi di operazioni di credito, su proposta dello stesso, il Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento chi ne fa le veci, prende ogni determinazione di competenza del Comitato Esecutivo, se nominato, nonché del Consiglio di Amministrazione, dandone comunicazione agli stessi nell'adunanza successiva. Le materie indicate nel Codice Civile e nel presente statuto come esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione non possono essere oggetto di deliberazione di urgenza. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, si applica per la sua sostituzione quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 25.

ART. 27 – Il Direttore Generale:

1. fa capo, nell'esercizio delle funzioni a lui attribuite, al Consiglio di Amministrazione ovvero, se nominato, al Comitato Esecutivo;
2. provvede a dare esecuzione alle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e, se nominato, dal Comitato Esecutivo, nonché alle decisioni assunte dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci;
3. gestisce tutti gli affari correnti;
4. sovrintende alla struttura ed al funzionamento dei servizi;

BANCA DI CREDITO DEI FARMACISTI S.p.A.
STATUTO

5. determina attribuzioni e destinazioni del personale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 24, secondo comma, n. 3), del presente Statuto;
6. ha la rappresentanza della Società, giusta quanto previsto dall'art. 24, comma 4, del presente Statuto.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

ART. 28 - Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e due supplenti che dovranno essere scelti tra soggetti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e di indipendenza richiesti dalla legge e dalle disposizioni alla stessa correlate.

Durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, la cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. L'Assemblea provvede alla nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del suo Presidente determinandone la retribuzione.

Nel caso di morte, rinuncia o decadenza del Presidente del Collegio Sindacale, la Presidenza è assunta, fino all'Assemblea successiva, dal Sindaco più anziano. È ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione del Collegio, ove deve essere presente almeno un Sindaco.

Il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. L'incarico del controllo contabile è conferito, sentito il Collegio Sindacale, dall'Assemblea che determina il relativo corrispettivo. L'incarico suddetto ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Per l'individuazione, per l'attribuzione e per le modalità di svolgimento dei compiti del Collegio Sindacale, si fa rinvio alle disposizioni di legge e di vigilanza di tempo in tempo vigenti in materia.

TITOLO VI

BILANCIO ED UTILI

ART. 29 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione provvede entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge alla redazione del bilancio d'esercizio, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla nota integrativa, corredandolo della propria relazione e dei documenti prescritti dalla legge.

ART. 30 - Dagli utili, al netto delle imposte sul reddito, risultanti dal bilancio, deve essere dedotta una quota del 5% (cinque per cento) da assegnare al fondo di riserva legale finché questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. Il residuo verrà ripartito tra i soci in proporzione alle azioni possedute. E' in facoltà dell'Assemblea ordinaria che approva il bilancio deliberare una diversa destinazione degli utili, fermo quanto previsto dal comma 1 del presente Articolo.

ART. 31 - Il pagamento dei dividendi verrà effettuato nel termine che sarà fissato dall'Assemblea, presso la sede sociale o presso quegli Istituti di credito che saranno determinati dall'Assemblea medesima.

I dividendi non riscossi, entro cinque anni dalla data in cui sono divenuti esigibili, sono prescritti a favore della Società e imputati al fondo di riserva.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei casi, con le modalità e nei limiti delle disposizioni di tempo in tempo vigenti.

TITOLO VII

BANCA DI CREDITO DEI FARMACISTI S.p.A.
STATUTO

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 32 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Società ed i singoli soci, ovvero tra i soci medesimi, nonché tra la Società e gli eredi di un socio defunto o tra questi ultimi e gli altri soci, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale, saranno devolute al giudizio di un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Ancona entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Non possono essere oggetto di compromesso le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

L'arbitro deciderà in via rituale e secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili del Codice di Procedura Civile (artt. 816 e ss.) e delle disposizioni degli artt. 34, 35 e 36 del D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5; la decisione sarà espressa in un lodo idoneo ad acquistare efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 825, secondo e terzo comma, del Codice di Procedura Civile.

Sede del procedimento arbitrale sarà il domicilio dell'arbitro.

Qualsiasi modifica alla presente clausola dovrà essere approvata dall'Assemblea all'unanimità.

TITOLO VIII
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 33 - Lo scioglimento della società si verificherà nei casi previsti dall'art. 2484 del Codice Civile. L'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori stabilendo i loro poteri, ferma restando l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

TITOLO IX
RINVIO ALLA LEGGE

ART. 34 - Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle Leggi speciali di tempo in tempo vigenti relativamente alle materie rientranti nell'oggetto sociale.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 23 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 MARZO 2005, COMMA 5, CHE SI TRASMETTE AI TERMINI UTILI DI REGISTRAZIONE AD USO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE. IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CAMERA DI COMMERCIO DI ANCONA - AUTORIZZAZIONE N. 2/9805 DEL 23 MARZO 1993 EMANATA DAL MINISTERO DELLE FINANZE.

BANCA DI CREDITO DEI FARMACISTI S.p.A.
STATUTO